

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Oggetto: Programma annuale delle attività redatto dagli AA.TT.CC. MC 1 ed MC 2 per l'anno 2018: Istituzione, ampliamento e/o restituzione anche parziale, alla caccia programmata di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- 1) Provvedere alla istituzione, apertura (smantellamento), e modifica delle sottoelencate Zone di ripopolamento e cattura secondo le seguenti specifiche e condizioni riportate a fianco di ciascun istituto:

ZRC ATC MC 1	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE PROPOSTA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE	SPFV HA	SPFV HA	
APPIGNANO	529	529	NESSUNA MODIFICA
BAGNOLO (Recanati)	993	993	NESSUNA MODIFICA
ZRC ESANATOGLIA	473	473	NESSUNA MODIFICA
LA CHIUSA (Recanati Montecassiano)	563	563	NESSUNA MODIFICA
MATELICA	576	576	NESSUNA MODIFICA
CASTELLETTA (Cingoli)	0	574	ISTITUZIONE
CARBONARI (Treia)	0	526	ISTITUZIONE
MONTECASSIANO	618	473	APERTURA PARZIALE ED AMPLIAMENTO
VERGINI-MONTANELLO (Macerata)	1117	0	APERTURA PARZIALE(ha 370) E DIVISIONE IN DUE ZRC
MONTANELLO		315	
FONTE GIULIANO		430	
PITINO (San Severino) – TREIA	1569		APERTURA PARZIALE (ha 624) E DIVISIONE IN DUE ZRC CON AMPLIAMENTO LAZZARINI DI HA 127
SAN SEVERINO		660	
LAZZARINI (Treia)		412	
CINGOLI	1287		APERTURA PARZIALE (ha 511) E DIVISIONE IN DUE ZRC CON AMPLIAMENTO SAN VITTORE DI HA 89
CATAFOLLE (Cingoli)		446	
SAN VITTORE (Cingoli)		419	



MONTEFANO	572	0	APERTURA TOTALE
-----------	-----	---	-----------------

ZRC ATC MC 2	SITUAZIONE ATTUALE SPFV HA	SITUAZIONE PROPOSTA SPFV HA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE			
MONTELUPONE	953	953	NESSUNA MODIFICA
CAMPIGLIA (Monte San Giusto)	516	516	NESSUNA MODIFICA
CANTAGALLO (Tolentino)	418	418	NESSUNA MODIFICA
MOSE' (Corridonia)	587	587	NESSUNA MODIFICA
PETRIOLO	473	473	NESSUNA MODIFICA
MOGLIANO	784	784	NESSUNA MODIFICA
POLLENZA	600	600	NESSUNA MODIFICA
BURA ACQUA SALATA SAN GIUSEPPE (Tolentino)	875	875	NESSUNA MODIFICA
ACQUAVIVA-GRAZIE DI FIASTRA (Loro Piceno)	424	424	NESSUNA MODIFICA
CIVITANOVA ALTA	559	0	APERTURA TOTALE
TUSEGGIA (Camerino)	576	0	APERTURA TOTALE

- 2) Approvare i perimetri degli istituti derivanti da quanto stabilito al punto 1) secondo le cartografie allegate;
- 3) Stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia all'interno dei comprensori da restituire alla gestione programmata della caccia per la stagione venatoria 2018/19:
- 1) *I cacciatori residenti anagraficamente nell'Ambito Territoriale di Caccia in cui insistono le Zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno delle Zone che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi dal 16 Settembre 2018 al 31 Gennaio 2019 se in regola con la quota di iscrizione all'ATC;*
 - 2) *dal 02 Febbraio 2019 al 10 Febbraio 2019 l'accesso è consentito a tutti i cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui insiste la zona.*

L'accesso è così regolamentato:

- a) *è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano ai cacciatori di cui al punto 1);*
- b) *è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) dal 16 settembre 2018 alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale stabilita dal calendario venatorio marchigiano limitatamente ai giorni di domenica con l'ausilio di un solo cane per ogni cacciatore;*
- c) *l'esercizio venatorio nei giorni indicati dal punto b) ha inizio alle ore 7,30 e cessa alle ore 12.00;*



- d) *dalla chiusura della stanziale così come indicato nel calendario venatorio marchigiano e fino al 31 gennaio 2019 l'esercizio venatorio è consentito alla selvaggina migratoria ed alla volpe secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano;*
- e) *prima e dopo l'orario previsto per l'esercizio venatorio il cacciatore che si introduce all'interno della Zona deve mantenere il fucile scarico nella custodia;*
- f) *ogni cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano e starna) per ogni giornata di caccia;*
- g) *dopo l'abbattimento del capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna)consentito, il cacciatore deve riporre il fucile scarico nella custodia e uscire dalla zona con l'eventuale cane al guinzaglio;*
- h) *i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciate sul luogo di caccia;*
- i) *è consentito l'abbattimento della specie cinghiale esclusivamente in braccata, girata e in selezione nei tempi e nelle modalità previste dal calendario venatorio, dal calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati e dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss.mm.ii.*
In braccata e girata : dall'apertura della caccia al cinghiale in braccata e girata alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale nelle giornate di mercoledì e sabato;

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale fino alla chiusura della caccia al cinghiale in braccata e girata nelle giornate di mercoledì sabato e domenica.

In selezione: dalla chiusura della caccia al cinghiale in braccata e girata al 16 Marzo 2019, nelle zone Zone A di conservazione e B di controllo. In zona C dalla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale al 16 Marzo 2019.

Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore.

Nei comprensori restituiti alla caccia programmata si potranno effettuare le catture di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna), prima dell'inizio dell'addestramento ed allenamento dei cani di cui alla lettera a).

La fauna catturata, ai sensi dell'art 9 comma 8 della L.R. 7/95, dovrà essere trasferita prioritariamente, a cura dell'ATC, alle altre ZZ.RR.CC. o Zone di Rispetto ove si ravveda l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

- 4) Attivare, per la istituzione dei nuovi istituti tutte le procedure previste dall'art. 12 della L.R. 7/95, specificando che la Regione, oltre alla pubblicazione dell'atto per estratto nel B.U.R. provvederà alla preventiva notificazione ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nei comprensori interessati mediante deposito dell'atto presso la sede dei Comuni coinvolti mentre gli AATTCC provvederanno, all'affissione, presso i Comuni, Frazioni o Borgate interessati, di apposito manifesto con indicazione della data di deposito presso il Comune.
- 5) **Onerare** l'ATC MC 1, nei casi di previsti (istituzioni e/o ampliamenti), alla raccolta delle eventuali opposizioni di cui all'art. 12 comma 3 dandone comunicazione in ogni caso, al termine dei 60 giorni, alla Regione, con indicazione delle superfici interessate;



- 6) Diffondere le norme sulle modalità di apertura tramite adeguati manifesti da affiggere a cura degli AA.TT.CC. presso i Comuni dove ricadono le aree da restituire al territorio di gestione programmata della caccia secondo lo schema predisposto dagli Uffici Regionali;
- 7) Provvedere successivamente, all'adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari, all'esecuzione del presente provvedimento;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(D.ssa Loredana Borraccini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province;

Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Legge 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;

Legge 5 gennaio 1995, n. 7: art 3 comma 4

Deliberazione Amministrativa n. 5 del 13.07. 2010 approvata dalla Regione Marche avente ad oggetto "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010-2015";

Piano faunistico venatorio della Provincia di Macerata.

Motivazione:

Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali.

Con L.R n. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le quali quelle della Caccia.

Infine l'art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31/3/2016 la data del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire; di conseguenza dal 1^o Aprile 2016 la Regione Marche è titolare della funzione Caccia.

L'Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che "I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione in caso di difformità.

Gli AA.TT.CC. di Macerata hanno regolarmente presentato i programmi annuali 2018, assunti al Protocollo dell'Ente coi nn. 449540 e 449574 del 23.04.2018, (ATC MC 2) e 382670 del 6.04.2018 e 526951 del 14.05.2018 (ATC MC 2) comprensivi, tra l'altro, della richiesta di revisione della pianificazione delle ZRC secondo quanto di seguito riportato.



ZRC ATC MC 1	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE PROPOSTA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE	SPFV HA	SPFV HA	
APPIGNANO	529	529	NESSUNA MODIFICA
BAGNOLO (Recanati)	993	993	NESSUNA MODIFICA
ZRC ESANATOGLIA	473	473	NESSUNA MODIFICA
LA CHIUSA (Recanati Montecassiano)	563	563	NESSUNA MODIFICA
MATELICA	576	576	NESSUNA MODIFICA
CASTELLETTA (Cingoli)	0	574	ISTITUZIONE
CARBONARI (Treia)	0	526	ISTITUZIONE
MONTECASSIANO	618	473	APERTURA PARZIALE ED AMPLIAMENTO
VERGINI-MONTANELLO (Macerata) MONTANELLO FONTE GIULIANO	1117	0 315 430	APERTURA PARZIALE(ha 370) E DIVISIONE IN DUE ZRC
PITINO (San Severino) – TREIA SAN SEVERINO LAZZARINI (Treia)	1569	660 412	APERTURA ARZIALE (ha 624) E DIVISIONE IN DUE ZRC CON AMPLIAMENTO LAZZARINI DI HA 127
CINGOLI CATAFOLLE (Cingoli) SAN VITTORE (Cingoli)	1287	446 419	APERTURA PARZIALE (ha 511) E DIVISIONE IN DUE ZRC CON AMPLIAMENTO SAN VITTORE DI HA 89
MONTEFANO	572	0	APERTURA TOTALE

ZRC ATC MC 2	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE PROPOSTA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE	SPFV HA	SPFV HA	
MONTELUPONE	953	953	NESSUNA MODIFICA
CAMPIGLIA (Monte San Giusto)	516	516	NESSUNA MODIFICA
CANTAGALLO (Tolentino)	418	418	NESSUNA MODIFICA
MOSE' (Corridonia)	587	587	NESSUNA MODIFICA
PETRIOLO	473	473	NESSUNA MODIFICA
MOGLIANO	784	784	NESSUNA MODIFICA
POLLENZA	600	600	NESSUNA MODIFICA
BURA ACQUA SALATA SAN GIUSEPPE (Tolentino)	875	875	NESSUNA MODIFICA
ACQUAVIVA-GRAZIE DI FIASTRA (Loro Piceno)	424	424	NESSUNA MODIFICA
CIVITANOVA ALTA	559	0	APERTURA TOTALE



TUSEGGIA (Camerino)	576	0	APERTURA TOTALE
---------------------	-----	---	-----------------

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 7/95, Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna.

L'effettiva superficie di tale territorio è ripartita, in percentuali definite dalla legge stessa, tra gli istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, gli istituti privatistici, ed il rimanente territorio in cui si esercita la gestione programmata della caccia.

Tra tali tipologie figurano gli istituti delle zone di ripopolamento e cattura, normati dall'art. 9 della medesima legge 7/95.

La pianificazione di cui sopra si articola sia nella programmazione regionale, con i criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria approvati dalla Regione Marche con Delibera Amministrativa n. 5 del 13.07.2010 che in quella provinciale, con il Piano faunistico venatorio provinciale.

L'art. 9 della Legge Regionale n. 7/95, al comma 13, stabilisce che, nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi, consentendo alla Regione di aprire territori improduttivi preclusi alla caccia.

Peraltro il medesimo articolo al comma 2 prevede la possibilità di sopprimere le ZRC quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Sono state stata esaminate pertanto le proposte degli ATC MC 1 e MC 2 di modifica e/o istituzione nonché le relazioni tecniche, relative agli istituti da smantellare o ridurre (per ragioni riconducibili a scarsa produttività dell'istituto di lepore e fagiano ovvero allo scopo di aderire maggiormente ai criteri ed indirizzi regionali di pianificazione come precisato nelle medesime proposte.

Tutte le proposte presentate, sottoposte anche ad esame tecnico da parte dell'ufficio OFR della Regione, sono state giudicate positivamente e pertanto accoglibili.

Per ciò che concerne le modalità di prelievo venatorio per gli istituti da smantellare e restituire alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995, gli AA.TT.CC. hanno proposto la seguente regolamentazione :

- 1) I cacciatori residenti anagraficamente nell'Ambito Territoriale di Caccia in cui insistono le Zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno delle Zone che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi dal 16 Settembre 2018 al 31 Gennaio 2019 se in regola con la quota di iscrizione all'ATC;



2) dal 02 Febbraio 2019 al 10 Febbraio 2019 l'accesso è consentito a tutti i cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui insiste la zona.

L'accesso è così regolamentato:

- a) è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano ai cacciatori di cui al punto 1);
- b) è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) dal 16 settembre 2018 alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale stabilita dal calendario venatorio marchigiano limitatamente ai giorni di domenica con l'ausilio di un solo cane per ogni cacciatore;
- c) l'esercizio venatorio nei giorni indicati dal punto b) ha inizio alle ore 7,30 e cessa alle ore 12.00;
- d) dalla chiusura della stanziale così come indicato nel calendario venatorio marchigiano e fino al 31 gennaio 2019 l'esercizio venatorio è consentito alla selvaggina migratoria ed alla volpe secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano;
- e) prima e dopo l'orario previsto per l'esercizio venatorio il cacciatore che si introduce all'interno della Zona deve mantenere il fucile scarico nella custodia;
- f) ogni cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano e starna) per ogni giornata di caccia;
- g) dopo l'abbattimento del capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) consentito, il cacciatore deve riporre il fucile scarico nella custodia e uscire dalla zona con l'eventuale cane al guinzaglio;
- h) i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciate sul luogo di caccia;
- i) è consentito l'abbattimento della specie cinghiale esclusivamente in braccata, girata e in selezione nei tempi e nelle modalità previste dal calendario venatorio, dal calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati e dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss.mm.ii.
In braccata e girata : dall'apertura della caccia al cinghiale in braccata e girata alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale nelle giornate di mercoledì e sabato;

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale fino alla chiusura della caccia al cinghiale in braccata e girata nelle giornate di mercoledì sabato e domenica.

In selezione: dalla chiusura della caccia al cinghiale in braccata e girata al 16 Marzo 2019, nelle zone Zone A di conservazione e B di controllo. In zona C dalla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale al 16 Marzo 2019.

Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore.

Nei comprensori restituiti alla caccia programmata si potranno effettuare le catture di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna), prima dell'inizio dell'addestramento ed allenamento dei cani di cui alla lettera a).

La fauna catturata, ai sensi dell'art 9 comma 8 della L.R. 7/95, dovrà essere trasferita prioritariamente, a cura dell'ATC, alle altre ZZ.RR.CC. o Zone di Rispetto ove si ravveda l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

Relativamente inoltre alla disciplina da osservare, in sede di istituzione/ampliamento parziale degli istituti faunistici di cui sopra, si ritiene di dover prescrivere quanto segue:



Attivare, per la istituzione dei nuovi istituti tutte le procedure previste dall'art. 12 della L.R. 7/95, dando atto che l'ATC MC 1 provvederà all'affissione, presso i Comuni, Frazioni o Borgate interessati, di apposito manifesto previa notificazione a cura degli uffici regionali, ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nei comprensori interessati mediante deposito presso la sede dei Comuni coinvolti;

Onerare l'ATC MC 1, alla raccolta delle eventuali opposizioni di cui all'art. 12 comma 3 dandone comunicazione in ogni caso, al termine dei 60 giorni, alla Regione, con indicazione delle superfici interessate;

Diffondere le norme sulle modalità di apertura tramite adeguati manifesti da affiggere a cura degli AA.TTC.C. presso i Comuni dove ricadono le aree da restituire al territorio di gestione programmata della caccia secondo lo schema predisposto dagli Uffici Regionali.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò sopra premesso ed argomentato si propone:

- 1) Provvedere alla istituzione, apertura (smantellamento), e modifica delle sottoelencate Zone di ripopolamento e cattura secondo le seguenti specifiche e condizioni riportate a fianco di ciascun istituto:

ZRC ATC MC 1	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE PROPOSTA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE	SPFV HA	SPFV HA	
APPIGNANO	529	529	NESSUNA MODIFICA
BAGNOLO (Recanati)	993	993	NESSUNA MODIFICA
ZRC ESANATOGLIA	473	473	NESSUNA MODIFICA
LA CHIUSA (Recanati Montecassiano)	563	563	NESSUNA MODIFICA
MATELICA	576	576	NESSUNA MODIFICA
CASTELLETTA (Cingoli)	0	574	ISTITUZIONE
CARBONARI (Treia)	0	526	ISTITUZIONE
MONTECASSIANO	618	473	APERTURA PARZIALE ED AMPLIAMENTO
VERGINI-MONTANELLO (Macerata)	1117	0	APERTURA PARZIALE(ha 370) E DIVISIONE IN DUE ZRC
MONTANELLO		315	
FONTE GIULIANO		430	
PITINO (San Severino) – TREIA SAN SEVERINO	1569	660	APERTURA ARZIALE (ha 624) E DIVISIONE IN DUE ZRC CON AMPLIAMENTO



LAZZARINI (Treia)		412	LAZZARINI DI HA 127
CINGOLI	1287		APERTURA PARZIALE (ha 511) E DIVISIONE IN DUE ZRC CON AMPLIAMENTO
CATAFOLLE (Cingoli)		446	SAN VITTORE DI HA 89
SAN VITTORE (Cingoli)		419	
MONTEFANO	572	0	APERTURA TOTALE

ZRC ATC MC 2	SITUAZIONE ATTUALE SPFV HA	SITUAZIONE PROPOSTA SPFV HA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE			
MONTELUPONE	953	953	NESSUNA MODIFICA
CAMPIGLIA (Monte San Giusto)	516	516	NESSUNA MODIFICA
CANTAGALLO (Tolentino)	418	418	NESSUNA MODIFICA
MOSE' (Corridonia)	587	587	NESSUNA MODIFICA
PETRIOLO	473	473	NESSUNA MODIFICA
MOGLIANO	784	784	NESSUNA MODIFICA
POLLENZA	600	600	NESSUNA MODIFICA
BURA ACQUA SALATA SAN GIUSEPPE (Tolentino)	875	875	NESSUNA MODIFICA
ACQUAVIVA-GRAZIE DI FIASTRA (Loro Piceno)	424	424	NESSUNA MODIFICA
CIVITANOVA ALTA	559	0	APERTURA TOTALE
TUSEGGIA (Camerino)	576	0	APERTURA TOTALE

- 2) Approvare i perimetri degli istituti derivanti da quanto stabilito al punto 1) secondo le cartografie allegate;
- 3) Stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia all'interno dei comprensori da restituire alla gestione programmata della caccia per la stagione venatoria 2018/19:
 - 1) *I cacciatori residenti anagraficamente nell'Ambito Territoriale di Caccia in cui insistono le Zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno delle Zone che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi dal 16 Settembre 2018 al 31 Gennaio 2019 se in regola con la quota di iscrizione all'ATC;*
 - 2) *dal 02 Febbraio 2019 al 10 Febbraio 2019 l'accesso è consentito a tutti i cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui insiste la zona.*

L'accesso è così regolamentato:

- a) *è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano ai cacciatori di cui al punto 1);*
- b) *è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) dal 16 settembre 2018 alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale stabilita*



- dal calendario venatorio marchigiano limitatamente ai giorni di domenica con l'ausilio di un solo cane per ogni cacciatore;*
- c) l'esercizio venatorio nei giorni indicati dal punto b) ha inizio alle ore 7,30 e cessa alle ore 12.00;*
 - d) dalla chiusura della stanziale così come indicato nel calendario venatorio marchigiano e fino al 31 gennaio 2019 l'esercizio venatorio è consentito alla selvaggina migratoria ed alla volpe secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano;*
 - e) prima e dopo l'orario previsto per l'esercizio venatorio il cacciatore che si introduce all'interno della Zona deve mantenere il fucile scarico nella custodia;*
 - f) ogni cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano e starna) per ogni giornata di caccia;*
 - g) dopo l'abbattimento del capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna)consentito, il cacciatore deve riporre il fucile scarico nella custodia e uscire dalla zona con l'eventuale cane al guinzaglio;*
 - h) i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciate sul luogo di caccia;*
 - i) è consentito l'abbattimento della specie cinghiale esclusivamente in braccata, girata e in selezione nei tempi e nelle modalità previste dal calendario venatorio, dal calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati e dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss.mm.ii.*

In braccata e girata : dall'apertura della caccia al cinghiale in braccata e girata alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale nelle giornate di mercoledì e sabato;

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale fino alla chiusura della caccia al cinghiale in braccata e girata nelle giornate di mercoledì sabato e domenica.

In selezione: dalla chiusura della caccia al cinghiale in braccata e girata al 16 Marzo 2019, nelle zone Zone A di conservazione e B di controllo. In zona C dalla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale al 16 Marzo 2019.

Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore.

Nei comprensori restituiti alla caccia programmata si potranno effettuare le catture di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna), prima dell'inizio dell'addestramento ed allenamento dei cani di cui alla lettera a).

La fauna catturata, ai sensi dell'art 9 comma 8 della L.R. 7/95, dovrà essere trasferita prioritariamente, a cura dell'ATC, alle altre ZZ.RR.CC. o Zone di Rispetto ove si ravveda l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

- 4) Attivare, per la istituzione dei nuovi istituti tutte le procedure previste dall'art. 12 della L.R. 7/95, specificando che la Regione, oltre alla pubblicazione dell'atto per estratto nel B.U.R. provvederà alla preventiva notificazione ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nei comprensori interessati mediante deposito dell'atto presso la sede dei Comuni coinvolti mentre gli AATTCC provvederanno, all'affissione, presso i Comuni, Frazioni o Borgate interessati, di apposito manifesto con indicazione della data di deposito presso il Comune.



- 5) Onerare l'ATC MC 1, nei casi di previsti (istituzioni e/o ampliamenti), alla raccolta delle eventuali opposizioni di cui all'art. 12 comma 3 dandone comunicazione in ogni caso, al termine dei 60 giorni, alla Regione, con indicazione delle superfici interessate;
- 6) Diffondere le norme sulle modalità di apertura tramite adeguati manifesti da affiggere a cura degli AA.TT.CC. presso i Comuni dove ricadono le aree da restituire al territorio di gestione programmata della caccia secondo lo schema predisposto dagli Uffici Regionali;
- 7) Provvedere successivamente, all'adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari, all'esecuzione del presente provvedimento;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il responsabile del procedimento
(*Dott. Luca Grillini*)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati Cartografie Istituti da modificare, ampliare o istituire

